

CRISI D'IMPRESA

L'operatività delle esenzioni dall'azione revocatoria

di **Luigi Ferrajoli**



L'**azione revocatoria** è uno strumento previsto dal legislatore in ambito concorsuale – originariamente, nel R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare) e, attualmente, nel D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e d'Insolvenza) – per **consentire la ricostituzione del patrimonio del debitore**, rendendo inefficaci gli atti che il medesimo ha posto in essere nel periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento – ora, “liquidazione giudiziale” – in violazione del **principio della *par condicio creditorum***.

La legittimazione alla proposizione dell'azione spetta al curatore il quale, ai sensi del novello **articolo 170 CCII** (che ha ripreso il contenuto del vecchio [articolo 69 bis L.F.](#)), deve agire prima che siano decorsi **tre anni dall'apertura** della liquidazione giudiziale e, comunque, **non oltre i cinque anni dal compimento dell'atto**, a seconda che la revoca riguardi gli atti **a titolo gratuito**, privi di effetto rispetto ai creditori se compiuti “*dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori*” ex articolo 163, o **a titolo oneroso**, passibili di revocatoria nell'anno o nei sei mesi anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale sulla base dell'inquadramento di cui all'[articolo 166 CCII](#).

Orbene, in forza di tale ultima norma, **salvo che l'altra parte provi di non conoscere lo stato d'insolvenza del debitore**, sono revocabili:

- gli atti in cui **le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte** dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che gli è stato dato o promesso;
- gli atti estintivi di **debiti pecuniari scaduti ed esigibili** non effettuati con denaro o altri mezzi di pagamento;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti per **debiti preesistenti non scaduti**;
- i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti per **debiti scaduti**.

Se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore sono altresì revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

Il **comma 3 del menzionato articolo 166 CCII** (che ha ripreso il contenuto del vecchio articolo 67 L.F.) prevede sette categorie di atti sottratti all'azione revocatoria domandata dal curatore. Si tratta di:

- **pagamenti di beni e servizi** effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
- **rimesse effettuate su un conto corrente bancario**, a patto che non abbiano ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
- **vendite e preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis civ.**, che abbiano come oggetto gli immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero quelli che sono destinati a costituire la sede principale dell'impresa;
- **atti, pagamenti e garanzie che risultano essere state concesse su beni del debitore** in esecuzione del piano attestato di cui agli articoli 56 e 284 CCII, salvo il caso di dolo o colpa grave del debitore o dell'attestatore quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto;
- **atti, pagamenti e garanzie** in esecuzione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati;
- **pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro** effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;
- **pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti** dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti dal Codice della Crisi d'Impresa.

A tale proposito, la recentissima **sentenza n. 1697/2023 della Corte di Cassazione**, seppur emessa nell'ambito delle precedenti disposizioni previste dalla Legge Fallimentare, ha chiarito che **le suelencate esenzioni** si sarebbero potute applicare non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma **anche a quella ordinaria esercitata dal curatore**, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore fosse proseguito dal curatore.

È evidente che tale principio possa ritenersi efficace ed attuale anche rispetto al Codice della Crisi d'Impresa e d'Insolvenza, non ravvisandosi – nemmeno rispetto alle disposizioni ivi contenute e sopra analizzate – **alcuna ragione che possa giustificare l'assoggettamento dell'operazione ordinaria (ora prevista dall'articolo 165 CCII) ad una disciplina più severa** rispetto a quella applicabile nell'ambito della liquidazione giudiziale.